



TRIBUNALE DI BOLOGNA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Presidente della IV sezione

Visto il decreto – legge 21 settembre 2021 n. 127 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021 n. 165 recante “ *misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid – 19 e il rafforzamento del sistema di screening*”.

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 127 del 2021 secondo il quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate linee guida per l’omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante “*Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria, in particolare l’articolo 1, in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19*”;

VISTO il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19. in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*”, che ha esteso l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione SARS-CoV-2 ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;

VISTO l’articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021, recante “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19*”, così come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, che stabilisce che fino al 31 marzo 2022, nell’ambito del territorio nazionale, l’accesso ai servizi alla persona, ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e alle attività commerciali è consentito solo ai soggetti in possesso di una delle

(1)

certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021;

CONSIDERATO che nell'attuale contesto emergenziale possono essere ritenute esigenze essenziali e primarie della persona da garantire anche senza il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, solamente quelle di carattere alimentare e prima necessità. sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale;

RILEVATO che l'art. 1 lett. d del DPCM 21 gennaio 2022 espressamente indica tra "le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell'ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso di cui al comma 1 -bis, lettera b), non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto-legge" , "esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata".

RITENUTO che la "partecipazione alle aste giudiziarie" NON rientra tra le "esigenze essenziali e primarie della persona" né tra le "esigenze di giustizia" per le quali la lettera d dell'art. 1 del Dpcm 21 gennaio 2022 consente l'accesso a luogo chiuso in assenza di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2 del decreto- legge 30 dicembre 2021 n. 229

PQM

Dispone che, a partire dalle udienze di vendita del 1 Febbraio 2022, sia relative alle procedure concorsuali che alle procedure esecutive immobiliari delegate ai notai del distretto giudiziario del Tribunale di Bologna, tutti i soggetti interessati alla partecipazione alla gara (notai delegati, offerenti, CTU, delegati contabili, avvocati delle parti e qualunque altro soggetto a cui, dalla legge, sia consentita la partecipazione all'udienza di vendita) siano dotati della certificazione COVID 19 come da definizione prevista dall'art. 9 comma 2 lett. a e b del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 cd. " GREEN PASS RAFFORZATO".

Il delegato alla vendita sarà tenuto alla verifica della regolarità del cd. Green Pass Rafforzato prima dell'ingresso in aula del soggetto interessato; la NON conformità del documento mostrato al delegato non consentirà l'accesso alla sala aste.

Il notaio delegato alla vendita e qualunque altro ausiliario del Giudice dell'esecuzione (CTU, delegato contabile, ausiliario ex art. 68 c.p.c. , custode) non dotato di Green Pass Rafforzato dovrà chiedere apposita autorizzazione al G.E. per la sostituzione in udienza.

(2)



Si manda la cancelleria per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito www.intribunale.net sul sito istituzionale del Tribunale di Bologna, alla comunicazione dello stesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e al Consiglio dell'Ordine dei Notai, nonché all'Associazione Notarile per le vendite delegate ai Notai in sede.

Bologna li 24 gennaio 2022

Depositato in Cancelleria

il 27 gennaio 2022

Il Funzionario Giudiziario

Rosalba Perricone

Rosalba Perricone

Il Presidente

Dott. Fabio Florini

F. Florini

